

Delibera n. 62/2016

Differimento dei termini di attuazione delle Misure 41 e 58 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015

L'Autorità, nella sua riunione del 30 maggio 2016

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTA la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante "Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria";

VISTE le misure di regolazione di cui all'Allegato 1 alla citata delibera n. 96/2015, e in particolare:

- la misura 58 ("Disposizioni sull'entrata in vigore del nuovo sistema di imposizione dei canoni") la quale stabilisce:
 - alla lettera c), il 12 marzo 2016 come termine per la presentazione all'Autorità, da parte del Gestore dell'Infrastruttura, del nuovo sistema tariffario 2016-2021;
 - alla lettera d), che il termine per la verifica di conformità da parte dell'Autorità del nuovo sistema tariffario 2016-2021 presentato dal Gestore dell'Infrastruttura, corredata di tutta la documentazione prevista alla misura 4, è fissato al 30 maggio 2016;
- la misura 41 ("Obblighi di trasparenza e termine di preavviso per variazione dei corrispettivi") la quale stabilisce:
 - al primo punto dell'ultimo periodo, la prescrizione al Gestore dell'Infrastruttura di presentare entro il 12 marzo 2016 il nuovo sistema di corrispettivi per il periodo 2017-2021, relativi ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso;
 - al secondo punto dell'ultimo periodo, che, per ragioni di armonizzazione con le Misure relative al PMdA, il Gestore dell'Infrastruttura, nella sua funzione di operatore di impianto, dovrà attenersi ad una specifica procedura di verifica della conformità dei corrispettivi e che entro il 30 maggio 2016 l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, attestì la conformità ai principi e criteri stabiliti dalla Misure da 35 a 48, prescrivendo se necessario gli eventuali correttivi;
- la Misura 8 ("Modello regolatorio: tariffa media unitaria") che prevede, tra l'altro, che il Gestore dell'Infrastruttura debba provvedere, a seguito di una opportuna consultazione delle Imprese Ferroviarie (IF), a definire la previsione delle unità di traffico fino all'ultimo anno del periodo tariffario;
- la Misura 32 ("Strumenti di verifica") che, per consentire all'Autorità la possibilità di verifica e controllo dell'applicazione delle nuove tariffe, impone al Gestore dell'Infrastruttura di predisporre, entro la data di presentazione

della proposta tariffaria, un apposito modello di simulazione, le cui specifiche funzionali devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità medesima con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine per la presentazione della proposta tariffaria, in modo da permettere la valutazione d'impatto dell'applicazione del nuovo sistema di pedaggio;

VISTA la delibera n. 28/2016 dell'8 marzo 2016, recante "Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure", con la quale sono stati differiti al 22 aprile 2016 i termini, originariamente fissati al 12 marzo 2016, di cui alle sopra citate Misure 58 lettera c) e 41, ultimo periodo, primo punto, in quanto non più rispondenti alle sopravvenute esigenze di verifica di cui alla Misura 32, anche tenuto conto dell'esigenza del Gestore dell'Infrastruttura di procedere alla consultazione delle imprese ferroviarie di cui alla Misura 8 sopra citata;

VISTE le note del 22 aprile 2016, acquisite agli atti dell'Autorità con prot. da 2940/2016 a 2947/2016, con le quali il Gestore dell'Infrastruttura ha presentato all'Autorità il nuovo sistema tariffario 2016-2021, corredata della documentazione prevista alla Misura 4;

PRESO ATTO delle necessità di approfondimento e di integrazione rilevate dai competenti Uffici in esito al primo esame istruttorio effettuato sulla indicata documentazione trasmessa dal Gestore dell'Infrastruttura, in relazione alle quali, in particolare, risulta necessario:

- chiarire una pluralità di specifiche indicate dal Gestore dell'Infrastruttura le cui motivazioni non appaiono immediatamente desumibili dalla documentazione trasmessa;
- prevedere un confronto con il Gestore medesimo al fine di verificare, tra l'altro:
 - a) la metodologia utilizzata per le previsioni di traffico relative al periodo regolatorio interessato, ed in quale misura il fattore di elasticità della domanda di traffico possa risultare influenzato dal variare del canone;
 - b) se la struttura dei segmenti di mercato con la sotto-articolazione dei servizi proposta dal Gestore risponda ai principi di equità e non discriminazione;
- ulteriormente analizzare, anche in occasione di incontri dedicati con le imprese ferroviarie, le informazioni tecnico/economiche necessarie ai fini dell'istruttoria;

RITENUTO conseguentemente necessario, alla luce di quanto premesso, differire gli indicati termini di cui alle Misure 41, ultimo periodo, secondo punto, e 58, lett. d), al fine di disporre, per l'analisi di conformità della proposta tariffaria del Gestore dell'Infrastruttura, di un ulteriore periodo di istruttoria per verificare, in esito agli approfondimenti ed integrazioni disposti, che il nuovo sistema tariffario 2016-2021, oltre a risultare pienamente conforme alle pertinenti disposizioni normative, nonché alle misure di regolazione disposte dall'Autorità, risulti anche

rispondente alle esigenze del mercato e delle Imprese ferroviarie, in termini di competitività, sostenibilità e rispetto degli incrementi di produttività;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, sono differiti al 1° luglio 2016 i termini di cui alla Misura 41, ultimo periodo, secondo punto, e Misura 58, lettera d), dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015.

Torino, 30 maggio 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi